



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 19**

**OGGETTO: DEFINIZIONE VALORI DA ASSEGNARE ALLE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL P.R.G.C. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016**

*L'anno duemilasedici addì quindici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella solita sede delle riunioni.*

*Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.*

*Sono presenti i Signori:*

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	CUSSA Claudio	Sindaco	X	
2.	FOLCO Maria Silvana	Vice Sindaco	X	
3.	CURTI Gianfranco	Assessore	X	
4.	GOSIO Massimiliano	Assessore	X	
5.	PAONNE Marco	Assessore	X	
6.	RAVERA Chiara	Assessore	X	

*Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.*

*Il Sindaco CUSSA Claudio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Chiara Ravera.

Premesso che:

- L'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. istituisce l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU;
- l'art. 1 comma 679 e seguenti della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) ha confermato lo stesso regime anche per l'anno 2015;
- l'art. 1 comma 703 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che l'istituzione della IUC lasci comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- con riguardo all'IMU, l'art. 13, comma 2 del D.L. 06.12.2011 n. 201, "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e modificato dal D.L. 02/03/2012 n. 16 (convertito in legge 26/04/2012 n. 44), stabilisce che "*l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504*";
- l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 504/1992 (integrato dall'art. 36, comma 2 della Legge 248 del 2006) stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- l'art. 13, comma 3 del D.L. 06.12.2011 n. 201 sopra citato cita: "*La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 504 del 1992*".
- l'art. 5, del D.Lgs. 504/1992 ha stabilito che la base imponibile dell'area fabbricabile alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- Al fine di conseguire una equa ripartizione del carico fiscale tra tutti i cittadini e di agevolare i contribuenti nella definizione del valore di riferimento, con provvedimento della Giunta comunale n. 717 del 02.12.1996 venivano definiti i valori delle aree fabbricabili comprese nello strumento urbanistico in quel momento vigente;
- Con successivi provvedimenti, venivano più volte aggiornati e ridefiniti i valori predetti;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13/04/2015, venivano definiti i valori per l'anno 2015;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento dei valori delle aree per l'anno 2016;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il seguente parere espresso dall' ufficio:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

15.02.2016

IL RESPONSABILE: f.to RABBIA

---

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare per l'anno 2016 i valori indicati nell'allegato A), dando atto che gli stessi costituiscono riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

IL PRESIDENTE  
F.to CUSSA Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **17 FEBBRAIO 2016**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

### COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **17 FEBBRAIO 2016** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **17 FEBBRAIO 2016**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

### DIVENUTA ESECUTIVA

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **27 FEBBRAIO 2016**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana